Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 12 dicembre 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** Trimestrale L. **6.020** Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. 751.

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di chirurgia, con sede in Roma.

N. 751. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di chirurgia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 77. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1972, n. 752.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale «Giovanni Battista Ferri», di Bari.

N. 752. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale «Giovanni Battista Ferri», di Bari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 86. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1972, n. 753.

Approvazione dello statuto dell'Accademia degli Incamminati, con sede in Modigliana.

N. 753. Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto della Accademia degli Incamminati, con sede in Modigliana.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 94. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 754.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pisa ad acquistare un immobile.

N. 754. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica n. 1370 in data 18 luglio 1967 viene revocato. L'Università degli studi di Pisa, inoltre, viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Pisa, via Pasquale Paoli, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1639, foglio n. 120, particelle 219, 220 sub 1, 226, 356, 220 sub 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8-G, 351, al prezzo di L. 180.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 90. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 755.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, n. 128, relativo all'autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei ad accettare una eredità.

N. 755. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene rettificato il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, n. 128, relativo all'autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei ad accettare l'eredità ad essa devoluta dal dott. Vincenzo Landi.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 96. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. 756.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Archimede », di Bolzano.

N. 756. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Archimede », di Bolzano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 87. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Consolidamento dell'abitato del comune di San Pietro in Amantea.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437;

Ritenuto che è necessario provvedere al consolidamento dell'abitato di San Pietro in Amantea, in provincia di Cosenza, minacciato da movimento franoso;

Vista la proposta in data 2 luglio 1971 avanzata dall'ufficio del genio civile di Cosenza tramite il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro;

Decreta:

L'abitato di San Pietro in Amantea è da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 437, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1972
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 205

(12757)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Consolidamento dell'abitato del comune di Marcedusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437;

Ritenuto che è necessario procedere al consolidamento dell'abitato di Marcedusa, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;

Vista la proposta in data 18 maggio 1971 avanzata dall'ufficio del genio civile di Catanzaro tramite il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Calabria;

Decreta:

L'abitato di Marcedusa, in provincia di Catanzaro è da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 437, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 94

(12758)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Consolidamento del capoluogo e delle frazioni Magli e Cribari del comune di Trenta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437;

Ritenuto che è necessario procedere al consolidamento degli abitati di Trenta e delle sue frazioni Magli e Cribari, in provincia di Cosenza, minacciati da movimento franoso;

Vista la proposta in data 12 maggio 1970 avanzata dall'ufficio del genio civile di Cosenza tramite il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro;

Decreta:

Gli abitati di Trenta e delle sue frazioni Magli e Cribari sono da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 437, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1972
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 204

(12759)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1972.

Sostituzione del presidente supplente e di due membri della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione, in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 24747 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 102, con il quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Ancona la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 2;

Visto il decreto ministeriale 6073/6557 del 17 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1970, registro n. 13, foglio n. 315, con il quale il dott. Lucrezio De Figueiredo, consigliere della corte di appello di Ancona è stato nominato presidente supplente in seno alla commissione in parola;

Visto il decreto ministeriale n. 17550 del 26 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1966, registro n. 25, foglio n. 120, con il quale il dott ing. Mauro Carretta, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, è stato nominato presidente in seno alla commissione di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale 8296 del 23 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1966, registro n. 18, foglio n. 220, con il quale il dott. ing. Icaro Giudici, ingegnere capo del genio civile è stato nominato membro del collegio stesso;

Considerato che per sopravvenuti mutamenti di carica dei citati funzionari occorre procedere alla loro sostituzione negli incarichi in parola;

Viste le note del provveditorato alle opere pubbliche di Ancona, n. 6031 del 17 marzo 1972;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Guido Interlenghi, consigliere della corte di appello di Ancona, il dott. ing. Luigi Ciarletta, ingegnere capo del genio civile ed il dott. ing. Sergio Michelangelo, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Ancona, sono nominati rispettivamente presidente supplente e membri effettivi in seno alla commissione di cui alle premesse in sostituzione dei pari qualifica, dott Lucrezio De Figueiredo, dott. ing. Mauro Carretta e dott. ing. Icaro Giudici.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata, è attribuito ai componenti predetti un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1972

Il Ministro: Ferrari-Aggradi

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1972
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 156

(12755)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1972.

Sostituzione di un componente in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1966 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 1967 con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Vista la nota n. 1803/C3/99 del 27 giugno 1972 della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con cui si comunica l'avvenuta sostituzione nella carica di direttore generale di detta direzione del prof. ing. Pietro D'Armini, collocato a riposo, con il dott. Augusto Sirignano;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico del prof. ing. Pietro D'Armini con il dott. Augusto Sirignano;

Decreta:

Il dott. Augusto Sirignano, direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del prof. ing. Pietro D'Armini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1972

Il Ministro: Gaspari

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1972
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 274

(12805)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1972.

Modifica dello statuto del Banco di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Banco di Roma, banca di interesse nazionale, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 3 maggio 1939, 28 aprile 1940 e 31 agosto 1942 e con decreti ministeriali 15 marzo 1946, 3 giugno 1949, 3 giugno 1959, 16 giugno 1966, 21 maggio 1969 e 9 marzo 1970;

Viste le deliberazioni adottate, in ordine alle modificazioni degli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 14, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 36 del predetto statuto, dall'assemblea straordinaria degli azionisti del Banco di Roma in data 21 aprile 1972 e, congiuntamente, dagli amministratori delegati del Banco medesimo in data 21 settembre 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approvano le modificazioni degli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 14, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 36 dello statuto del Banco di Roma, banca di interesse nazionale, con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Modificazioni dello statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale, con sede in Roma

Art. 1. — La società « Banco di Roma Società per Azioni » costituita con atto 9 marzo 1880 è Banca di interesse nazionale ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400.

Art. 2. — Il Banco ha la sua sede sociale e la direzione centrale in Roma. Potrà stabilire filiali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 4. — La società ha per scopo l'esercizio del credito e la prestazione di servizi bancari. Essa può quindi:

1) ricevere depositi fruttiferi in valuta nazionale ed estera (liberi o vincolati) a risparmio, in conto corrente e contro rilascio di buoni fruttiferi;

2) depositare somme in valuta nazionale ed estera (in conti liberi o vincolati) presso altri istituti;

3) scontare effetti di commercio e cambiali in genere sull'Italia e sull'estero, buoni del tesoro, cedole, assegni bancari, note di pegno, titoli e documenti rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

4) riscontare il proprio portafoglio italiano ed estero;

5) rilasciare accettazioni cambiarie dirette e per conto terzi;

6) concedere anticipazioni su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o ad essi assimilati, su cartelle fondiarie ed obbligazioni assimilate, su titoli privati di prim'ordine e di largo mercato e su merci;

7) fare anticipazioni passive su titoli di proprietà;

8) fare riporti, attivi e passivi, su titoli pubblici e privati di largo mercato;

9) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato o ad essi assimilati, obbligazioni di prestiti comunali, provinciali e regionali, cartelle fondiarie e obbligazioni ad esse assimilate, obbligazioni di società industriali, commerciali e agricole di primo ordine, e altri titoli che siano emessi da enti e con finalità e carattere di pubblico interesse, ivi comprese, nella misura opportuna per il lavoro con la clientela, azioni di società industriali, commerciali e agricole di prim'ordine, quotate e non nelle borse valori italiane ed estere;

10) acquistare e vendere per conto di terzi titoli pubblici e privati, vendere titoli di proprietà;

11) concedere sovvenzioni ed aperture di credito in conto corrente contro garanzie;

12) con l'osservanza delle disposizioni vigenti, concedere prestiti in valuta estera, anche in concorso con altre banche sia nazionali che estere, a persone fisiche o giuridiche estere di primaria importanza;

13) consentire aperture di credito semplici e documentate, utilizzabili in Italia e all'estero, ed aperture di conti di corrispondenza per eventuali scoperti, anche, ove del caso, senza garanzia, ad istituti, banche ed imprese commerciali od industriali di notoria solvibilità e privati che abbiano i necessari requisiti per gli affidamenti richiesti;

14) esercitare il credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e sue integrazioni e modifiche;

15) fare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti.

16) emettere assegni circolari, assegni bancari sull'Italia e, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, sull'estero, nonchè tratte, lettere di credito semplici o circolari e simili;

17) prestare cauzioni, avalli, fideiussioni e garanzie in genere anche reali, nonchè assumere mandati di credito;

18) ricevere e cedere all'incasso effetti semplici e documentati e in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, cedole, titoli rimborsabili ed eseguire ogni operazione di intermediazione bancaria e finanziaria;

19) stabilire rapporti di corrispondenza o di rappresentanza e stipulare accordi di cooperazione con altri Istituti di credito in Italia o all'estero;

20) ricevere sottoscrizioni di azioni o di obbligazioni emesse anche da società private italiane ed estere;

21) provvedere al collocamento di prestiti pubblici, azioni e obbligazioni di enti pubblici e partecipare a sindacati di collocamento ai sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive variazioni;

22) assumere partecipazioni ad enti economici creati o promossi dallo Stato od a consorzi di carattere finanziario con elevati fini sociali e di pubblico interesse;

23) partecipare, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ad imprese in Italia e all'estero ed assumere interessenze in aziende o società che svolgono l'attività esattoriale indicata al successivo par. 25, nonchè, con il rispetto delle norme in vigore, in aziende di credito;

24) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e di titoli estratti;

25) assumere la gestione in qualsiasi forma di esattorie comunali e consorziali, di tesorerie di regioni, province, comuni ed altri enti pubblici, di ricevitorie e di riscossioni tributarie in genere, nel territorio della Repubblica italiana;

26) accettare documenti, titoli e valori in deposito, a custodia e in amministrazione;

27) costruire od acquistare immobili per propri stabilimenti ed acquistarli a scopo di recupero di crediti, ed occorrendo rivenderli;

28) esercitare il servizio di casseforti e di cassette di sicurezza, nonchè servizi di cassa continua di versamento e di cassa automatica di prelevamento;

29) prestare assistenza tecnica, riflettente materie attinenti alle proprie attività istituzionali, ad altre imprese operanti in Italia e all'estero;

30) intervenire alle assemblee tanto ordinarie che straordinarie di società di qualunque tipo, anche estere, in rappresentanza di terzi soci od azionisti.

Con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, la società potrà anche compiere operazioni non contemplate dal presente statuto, purchè rispondano ai criteri informatori del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive variazioni e di questo statuto.

Art. 5, secondo comma. — Le garanzie reali e personali a qualsiasi titolo costituite a favore del Banco stanno di pieno diritto a garantire con l'intero valore anche qualsiasi altro credito diretto ed indiretto del Banco stesso, pure se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore ed anche se sorto anteriormente o successivamente all'operazione garantita.

Art. 7. — Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione della assemblea entro i limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 8. — Possono partecipare all'assemblea gli azionisti aventi diritto a voto, i quali, ancorchè già iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato — a norma di legge — le loro azioni presso le filiali del Banco di Roma.

Per la determinazione della validità delle assemblee e per la formazione delle maggioranze previste dalle leggi e dal presente statuto si terrà conto soltanto di quella parte del capitale sociale rappresentata da azioni con diritto a voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da un vice presidente o da altro amministratore oppure da un azionista avente diritto a voto, designato dalla maggioranza.

Il presidente regola la discussione e sceglie fra i presenti il segretario e due scrutatori. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questo fungerà da segretario.

Art. 14, secondo comma — Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano. Le nomine alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa con schede segrete, salvo che l'assemblea non deliberi un diverso sistema di elezione.

Art. 24. — Il consiglio ha i più estesi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo eventuali limiti imposti dalle norme in vigore o quanto per legge o per Statuto è espressamente riservato all'assemblea.

In modo particolare delibera sull'indirizzo generale del Banco, formula i regolamenti interni, delibera il richiamo dei versamenti sulle azioni sottoscritte, nomina e revoca i componenti la direzione centrale e gli altri funzionari addetti alla medesima, determina l'istituzione e la soppressione delle filiali e delle rappresentanze, delibera sull'assunzione di partecipazioni, provvede alla formazione del bilancio annuale, corredandolo di una sua relazione a sensi di legge.

Il consiglio, inoltre, nell'osservanza delle norme vigenti, può delegare al comitato esecutivo, agli amministratori delegati e alla direzione centrale i poteri e le attribuzioni che crederà opportuno, determinando, altresì, i limiti degli stessi.

Art. 27, primo comma. — Il consiglio di amministrazione nomina ogni anno nel proprio seno un comitato esecutivo e ne fissa il numero dei membri. Fanno parte di diritto del comitato il presidente del consiglio, che ne ha la presidenza, i vice presidenti e gli amministratori delegati, qualora esistano.

Art. 28. — Il comitato esecutivo nomina ogni anno un segretario che può essere scelto anche all'infuori dei componenti il comitato stesso.

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci e si raduna quando il presidente stesso ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da due membri del comitato.

Qualora il presidente non intervenga, lo sostituisce un vice presidente e, in mancanza anche di questo, il comitato è presieduto dal membro più anziano di età. Ove non intervenga il segretario, il comitato designa chi deve sostituirlo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Nel caso di voto pari, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni sono trascritte in apposito libro dei verbali, e gli estratti delle deliberazioni sono certificati conformi da un membro del comitato e dal segretario.

Art. 29. — Al comitato esecutivo, oltre a quelli che gli vengono delegati dal consiglio, spettano i seguenti poteri:

a) la nomina e la revoca di tutto il personale con facoltà di firma ai sensi dell'art. 33, che non sia di competenza del consiglio secondo l'art. 24 e — in via di urgenza e salvo ratifica del consiglio — anche la nomina e la revoca del personale di competenza del consiglio;

b) le deliberazioni relative all'acquisto e alla vendita di beni immobili per propri stabilimenti ed alle iscrizioni di ipoteche sugli stessi nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;

c) le deliberazioni d'urgenza, per qualsiasi affare ed in confronto di qualsiasi persona o ente, da sottoporre al consiglio di amministrazione per la ratifica;

d) lo studio di ogni affare importante da sottoporre al consiglio di amministrazione;

e) la sorveglianza permanente su tutta la gestione sociale e su quelle aziende nelle quali il Banco abbia partecipazioni;

f) il conferimento di mandati di procura con facoltà di firma individuale anche a persone estranee per determinati atti od affari e determinate categorie di atti od affari.

Il comitato esecutivo, a sua volta, può delegare poteri ed attribuzioni, nei limiti della propria competenza, agli amministratori delegati e alla direzione centrale, determinandone le modalità di esercizio.

Art. 30, primo e secondo comma. — L'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e la gestione degli affari sociali sono affidate alla direzione centrale, composta di direttori centrali e condirettori centrali.

Alla direzione centrale possono essere assegnati funzionari con il grado di direttore, condirettore, vicedirettore e procuratore, addetti alla direzione centrale. Possono essere inoltre assegnati funzionari con il grado di ispettore di 1ª classe, ispettore di 2ª classe e ispettore aggiunto.

Art. 31 — Gli amministratori delegati e il direttore generale, secondo le rispettive facoltà ricevute dal consiglio di amministrazione, ripartiscono tra i componenti la direzione centrale e i funzionari della stessa poteri e attribuzioni.

Il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale, i componenti la direzione centrale ed i funzionari addetti alla direzione centrale, hanno pienezza di poteri rispetto ai terzi per tutte le operazioni che rientrano negli scopi sociali giusta l'art. 4 del presente statuto ed esercitano il diritto di firma congiunta secondo le norme fissate dall'art. 33.

Inoltre senza obbligo di particolare autorizzazione del consiglio nè del comitato esecutivo, hanno facoltà:

a) di rappresentare il Banco in ogni giudizio, di proporre e sostenere azioni giudiziarie e amministrative avanti qualunque magistratura in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche in sede di revocazione e cassazione; come pure di rappresentare il Banco per resistere a quelle azioni che fossero promosse contro di esso, di far decidere da arbitri eventuali controversie, di nominare gli arbitri stessi, di transigere, di accettare od opporsi ad amministrazioni controllate, concordati preventivi, concordati nei fallimenti e nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

b) di consentire riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti ipotecari; togliere sequestri, opposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere; rinunziare a diritti di prelazione, il tutto anche senza pagamento o garanzia;

c) di compiere qualsiasi operazione o atto presso l'Amministrazione del debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti, le intendenze di finanza, l'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie e in genere presso ogni amministrazione pubblica, governativa, regionale, provinciale, comunale, nonchè presso l'Istituto di emissione, le Casse di risparmio e gli enti legalmente riconosciuti;

d) di rilasciare mandati speciali e deleghe per determinati atti ed operazioni, procure generali e speciali alle liti;

e) di nominare e revocare il personale in quanto non sia di competenza nè del consiglio di amministrazione, nè del comitato esecutivo e — in via di urgenza e salvo ratifica del comitato esecutivo — di nominare e revocare anche il personale la cui nomina e revoca è normalmente di competenza del comitato esecutivo a norma dell'art. 29, comma *a*).

Art. 32. — La gestione delle singole filiali e delle rappresentanze è affidata alle rispettive direzioni locali composte di direttori, condirettori e vicedirettori.

Le direzioni locali, usando della firma congiunta com'è loro conferita dall'art. 33, hanno pienezza di poteri rispetto ai terzi per la gestione degli affari della filiale e per eseguire le operazioni di cui all'art. 4 dello statuto sociale ed hanno inoltre la rappresentanza in giudizio e le facoltà di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'articolo precedente, sempre per gli affari relativi alla gestione loro affidata.

Per le filiali all'estero la direzione di quella principale dalla quale dipendono le altre direzioni locali esistenti nello stesso paese, ha, oltre a tutte le facoltà suindicate, anche quella di rappresentare il Banco in qualunque affare, presso qualsiasi autorità, anche giudiziaria, presso gli uffici delle pubbliche e private amministrazioni, istituti di emissione, banche, enti legalmente riconosciuti, con le più ampie facoltà che siano richieste dalle leggi e dalle consuetudini locali.

Art. 33. — La firma sociale spetta congiuntamente a due delle persone investite delle cariche appresso indicate, le quali apporranno la propria sottoscrizione sotto la denominazione sociale, con le seguenti regole:

a) per tutti gli affari sociali indistintamente potranno firmare:

il presidente o un amministratore delegato o il direttore generale fra di loro; oppure uno di essi con un amministratore a cui ne sia stata data facoltà dal consiglio, o con un componente la direzione centrale, oppure due amministratori delegati, oppure due componenti la direzione centrale;

b) per tutti gli affari sociali correnti e di ordinaria gestione potranno firmare:

un amministratore delegato, il direttore generale, un componente la direzione centrale, un direttore addetto, un condirettore addetto, un ispettore di 1ª classe, un vicedirettore addetto tra di loro o con un ispettore di 2ª classe o con un ispettore aggiunto o con un procuratore addetto;

c) per le singole filiali potranno firmare: i direttori, condirettori, vicedirettori di esse, tra di loro o con un procuratore;

d) per le rappresentanze potranno firmare i funzionari ai quali esse sono affidate.

Per ciascuna filiale possono firmare congiuntamente gli amministratori delegati, il direttore generale e i componenti la direzione centrale, in due fra loro o con un funzionario direttivo della stessa filiale.

I cassieri possono quietanzare singolarmente a nome del Banco gli assegni e le cambiali e firmare i recapiti e i documenti di cassa limitatamente alle filiali cui appartengono.

Per le filiali dipendenti da altre filiali la facoltà di firma spetta ai funzionari locali ed ai funzionari delle filiali da cui esse dipendono.

La rappresentanza del Banco nelle assemblee di altre società può essere affidata singolarmente, mediante lettera di designazione munita di firma come sopra, a ciascuna delle persone e cariche indicate alle lettere a), b), c) del presente articolo ed anche a persone estranee.

Agli amministratori delegati ed al direttore generale, il consiglio di amministrazione potrà concedere, con apposita deliberazione, la firma individuale per tutti i rapporti interni.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni sociali, il consiglio di amministrazione potrà inoltre accordare la firma unica alle persone rivestite delle cariche sopraindicate, per quegli atti di ordinaria amministrazione che saranno da esso determinati.

Art. 36. — L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12576)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Salone internazionale delle arti domestiche - Casa '73 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Salone internazionale delle arti domestiche Casa '73 », che avrà luogo a Torino dal 29 marzo al 9 aprile 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 novembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12650)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Salone internazionale delle vacanze e del turismo - Vacanze '73 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Salone internazionale delle vacanze e del turismo - Vacanze '73 », che avrà luogo a Torino dal 2 al 12 marzo 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 novembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12651)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 40916 della Confederazione nazionale coltivatori diretti con cui si chiede la sostituzione, perchè deceduto, del geom. Davide Sabbioni, membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro in seno al suddetto organo collegiale, con il sig. Ruggero Bertelli;

Decreta:

Il sig. Ruggero Bertelli è nominato membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia Romagna, in sostituzione del geom. Davide Sabbioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12772)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1972.
Sostituzione del presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Trentino-Alto Adige;

Vista la nota n. 1624 del 19 settembre 1972 dell'ufficio regionale del lavoro di Trento con cui si chiede la sostituzione, perchè assegnato ad altro incarico, del dott. Giorgio Zorzi, presidente di detto organo collegiale, con il dott. Mario Ciaburri, attuale direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

Il dott. Mario Ciaburri è nominato presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Trentino-Alto Adige in sostituzione del dott. Giorgio Zorzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12773)

DECRETO PREFETTIZIO 18 novembre 1972.
Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Latina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il proprio decreto n. 6262/15.2-Gab. del 16 novembre 1971, con il quale veniva rinnovato il consiglio provinciale di sanità;

Considerato che il dott. Mario Costa a seguito dei nuovi impegni sopravvenuti dopo la sua elezione a senatore della Repubblica, con lettera del 14 ottobre 1972 ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del consiglio provinciale di sanità;

Vista la lettera n. 6399 dell'11 novembre 1972 con la quale il medico provinciale ha designato quale componente, non di diritto, del suindicato consesso il dottor Francesco Ciurleo, dottore in medicina e chirurgia, in sostituzione del senatore dott. Mario Costa;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Decreta:

Il dott. Francesco Ciurleo, dottore in medicina e chirurgia, è nominato componente, non di diritto, del consiglio provinciale di sanità di Latina, per il triennio in corso 1971-74, in sostituzione del senatore dott. Mario Costa, dimissionario.

Latina, addì 18 novembre 1972

Il prefetto: NAPOLETANO

(12627)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 27 ottobre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. *Constantin Pisanis*, console onorario di Grecia a Trieste.

(12760)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di pertinenze idrauliche nei distretti catastali di Brunico e Bressanone.

Con decreto 10 ottobre 1972, n. 106, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti pertinenze idrauliche comprese nel territorio della provincia di Bolzano, segnati nei distretti catastali di:

Brunico:

a) p.f. 268 c.c. Teodone in P.T. 77/II mq. 2.773;
b) p.f. 276/2 c.c. Teodone in P.T. 77/II mq. 1.410;
c) p.f. 138/2 c.c. Riscono in P.T. 60/II mq. 1.223.

Bressanone in P.T. 288/II

p.f. 240/1 mq. 1773; p.f. 241 mq. 841; p.f. 245/1 mq. 529; p.f. 268/3 mq. 230; p.f. 306/1 mq. 8.840; p.f. 491/4 mq. 2.450; p.ed. 613 mq. 28; p.f. 1025/1 mq. 797; p.f. 1025/2 mq. 1.991; p.f. 1025/3 mq. 966; p.f. 1027 mq. 299; p.f. 1136/4 mq. 59; p.f. 1136/5 mq. 3.626; p.f. 1136/6 mq. 1.104; p.f. 1137/2 mq. 934; p.f. 1142/2 mq. 95; p.f. 1143/2 mq. 10711; p.f. 1156/5 mq. 10725; p.f. 1157/3 mq. 1.336; p.f. 1157/4 mq. 1.836; p.ed. 616 mq. 10; p.f. 240/2 mq. 07; della superficie complessiva di mq. 44.973, ed indicati nelle mappe catastali in scala 1:2880, rilasciate dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; mappe catastali che fanno parte integrante del decreto stesso.

(12673)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Ida Bramante, nata a Lecce il 28 giugno 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 14 dicembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12702)

Il dott. Nino Inzaina, nato a Calangianus (Sassari) il 4 settembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari il 16 giugno 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12705)

La dott.ssa Leonarda Tola, nata a Ittiri (Sassari) il 20 gennaio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari il 28 novembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12706)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 5 giugno 1972 al 3 settembre 1972, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1063/72, n. 1141/72, n. 1212/72, n. 1252/72, n. 1294/72, n. 1307/72, n. 1361/72, n. 1440/72, n. 1498/72, n. 1557/72, n. 1577/72, n. 1613/72, n. 1685/72, n. 1746/72, n. 1788/72 e n. 1835/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 5-6-1972 al 2-7-1972	dal 3-7-1972 al 6-8-1972	dal 7-8-1972 al 3-9-1972
			Peso vivo		
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:			
		altri:			
	14	a. vitelli e vitelle	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
		b. non nominati:			
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	zero	zero	zero
		2. altri:			
	18	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso e uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*c*)	zero	zero	zero
	22-24-27-31	bb. non nominati	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
			Peso netto		
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:			
		1. fresche o refrigerate:			
		aa. di vitello, presentate in:			
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero	zero	zero
	006	beta. busti e quarti anteriori	zero	zero	zero
	009	gamma. selle e quarti posteriori	zero	zero	zero
		bb. di bovini adulti, presentati in:			
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:			
	011	a' carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	zero	zero	zero
	013	b'. altri	zero	zero	zero
		beta. quarti anteriori:			
	014	a' aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	zero	zero	zero
	017	b'. altri	zero	zero	zero
		gamma. quarti posteriori:			
	018	a' aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg — o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto «pistola» — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	zero	zero	zero
	021	b'. altri	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 5-6-1972 al 2-7-1972	dal 3-7-1972 al 6-8-1972	dal 7-8-197 al 3-9-197
			Peso netto		
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:			
	023	alfa. pezzi non disossati	zero	zero	zero
	028	beta. pezzi disossati	zero	zero	zero
		2. congelate:			
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	3544 (*e*)	394 (*f*)	zero
	035	bb. quarti anteriori	3544 (*d*) (*e*)	394 (*d*) (*f*)	zero (*d*)
	039	cc. quarti posteriori	4430 (*e*)	493	zero
		dd. altri pezzi:			
	043	a l f a. non disossati	5316 (*e*)	591 (*f*)	zero
		b e t a. disossati:			
	047	a' quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	4430 (*d*) (*e*)	493 (*d*) (*f*)	zero (*d*)
	050	b' altri	6095 (*d*) (*e*)	678 (*d*) (*f*)	zero (*d*
02.06-C-I-a)		Carni commestibili, della specie bovina domestica, salata o in salamoia, secche o affumicate:			
	81	1. non disossate	zero	zero	zero
	84	2. disossate	zero	zero	zero

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonchè alle condizioni speci attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro degli accordi bilaterali per il bestiame di fabbricazione conclusi tra le Comunità euro e rispettivamente la Danimarca e l'Austria.

(*b*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del consiglio, 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), del protocollo n. 1 al gato all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del consiglio, 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(*e*) Per effetto del regolamento (CEE) n. 1344/72 della commissione, del 28 giugno 1972, l'applicazione del prelievo è sospesa.

(*f*) Per effetto del regolamento (CEE) n. 1344/72 della commissione, del 28 giugno 1972, l'applicazione del prelievo è sospesa per le provenie extraeuropee; per le provenienze europee l'applicazione del prelievo è sospesa dal 3 luglio 1972 al 17 luglio 1972.

(12614)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di S. Agata Bolognese

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 377 dell'11 novembre 1972 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di S. Agata Bolognese con deliberazione n. 84 del 30 luglio 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12782)

Approvazione del piano di zona del comune di Bentivoglio

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 382 dell'11 novembre 1972 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Bentivoglio (Bologna) con deliberazione n. 104 del 22 dicembre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12783)

Approvazione del piano di zona del comune di S. Felice sul Panaro

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Roma n. 373 dell'11 novembre 1972 è stato approvato il piano per acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e pc lare, adottato dal comune di S. Felice sul Panaro con delib zione n. 25 del 29 aprile 1969.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte i grante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà dep tata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a tern dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12784)

Approvazione del piano di zona del comune di Forl

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Roma n. 378, dell'11 novembre 1972 è stato approvato il piano pe acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e pc lare, adottato dal comune di Forlì con deliberazione n. 251 26 aprile 1971 e n. 144 del 29 maggio 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte i grante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà dc sitata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a mini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12785)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, ad otto borse di studio da conferire a cittadini italiani, laureati in ingegneria, iscritti al 2° anno del decimo corso di laurea in ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il bando di concorso n. 124 del 9 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 13 novembre 1971;

Visti gli articoli 1, lettera *b*) e 4 della legge 20 giugno 1956, n. 612;

Atteso che presso l'Università di Roma Scuola di ingegneria aerospaziale vengono tenuti corsi, il cui ciclo di studio si compendia in due anni accademici consecutivi, alla fine dei quali viene rilasciata la laurea in ingegneria aerospaziale che riveste particolare interesse per le forze armate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno accademico 1972-1973, un concorso pubblico, per titoli, a otto borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna, da conferire a cittadini italiani, laureati in ingegneria che risultino regolarmente iscritti al 2° anno del decimo corso di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma.

Art. 2.

Le otto borse di studio sono così suddivise:

6 per la sezione aeromissilistica;

2 per la sezione astronautica.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio anzidette:

a) coloro che — avendo già frequentato il 1° anno del decimo corso di ingegneria aerospaziale — abbiano superato gli esami e siano iscritti al 2° anno di detto corso;

b) i laureati in ingegneria aeronautica.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa Direzione generale servizi generali, viale dell'Università, 4, Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

La data di presentazione della domanda e dei documenti richiesti sarà accertata dal bollo in arrivo al Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

le generalità e la residenza;

la data e il luogo di nascita;

il titolo di studio conseguito;

il possesso della cittadinanza italiana;

la sezione (aeromissilistica o astronautica) che intendono frequentare.

Gli aspiranti, inoltre, dovranno dichiarare di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso, di non prestare opera retribuita a carico dello Stato, di enti parastatali, comunali o di aziende private e di avere presentato domanda di ammissione al corso di ingegneria aerospaziale.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea, dal quale risultino i voti riportati durante il quinquennio e il voto di laurea;

b) i titoli accademici, diplomi, attestati ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato.

Gli assegnatari delle borse dovranno, altresì, produrre i seguenti documenti:

c) certificato di nascita;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) copia del foglio matricolare rilasciato dal Distretto militare di appartenenza.

I certificati di cui alle lettere *d*) ed *e*) dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data di richiesta da parte dell'Amministrazione della difesa.

I concorrenti provenienti dal 1° anno del corso, che hanno già presentato i certificati suddetti, dovranno allegare alla domanda il solo certificato rilasciato dalla scuola attestante il superamento degli esami del 1° anno del corso medesimo.

Art. 5.

Le domande saranno esaminate da apposita commissione, costituita:

dal preside della scuola di ingegneria aerospaziale, presidente;

da un professore facente parte del consiglio dei professori della scuola, membro;

da due ufficiali superiori rappresentanti le forze armate, membri;

da un professore della scuola con funzioni di segretario con diritto al voto, membro.

Per la valutazione dei titoli ogni membro della commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato di un punteggio di 30/30.

La commissione terrà presente, nei limiti del possibile, la preferenza espressa dai candidati concernente l'indicazione della sezione che desiderano frequentare.

Nel caso di classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri stabiliti per la nomina degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Le borse di studio saranno assegnate con decreto del Ministro per la difesa.

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione del conferimento della borsa, dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che in tal caso si renderanno disponibili, verranno assegnate a candidati che seguono in graduatoria.

Art. 7.

Le borse di studio sono revocate dal Ministro per la difesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola, nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza;

qualora abbandonassero, senza giustificati motivi, il regolare ricorso di studio.

Le borse revocate destinate a candidati che seguono in graduatoria, purchè gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del decreto di revoca le borse di studio già assegnate verranno immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 8.

In osservanza alle norme contenute nella legge 12 dicembre 1944, n. 470, i cittadini italiani laureati in ingegneria aerospaziale sono nominati, a domanda, sottotenenti di complemento del genio aeronautico ed esonerati dal frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

Art. 9.

L'ammontare della borsa di studio sarà corrisposto come segue:

a) dieci rate mensili posticipate di L. 90.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza delle lezioni ed all'attestazione di profitto rilasciata dalla scuola;

b) un'ultima rata, di L. 100.000, dopo il superamento degli esami di profitto.

La relativa spesa, di L. 8.000.000 (ottomilioni) graverà sul cap. 3102 di bilancio, esercizio finanziario 1972.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1972
Registro n. 71 *Difesa, foglio n.* 129

(12804)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in ingegneria civile o ingegneria industriale sottosezione meccanica o elettrotecnica o chimica;

B) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

C) età non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui ai decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, e 28 agosto 1970, n. 622, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatri da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rim triati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubbl Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla penisola arab (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 19(

Per gli stessi profughi che siano disoccupati, il limite m simo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medag al valor militare o di croce di guerra al valor militare opp per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della le 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenzi 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli vive compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano c le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè comple vamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione event mente spettante per coloro che abbiano riportato, per comp tamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di p zia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di p secuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali n viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il riodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai se dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, conv tito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare a benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, r nendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettar per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o d altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigila dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, sopp si ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè r siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, r nendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spett te, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e inval per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mog scio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servi militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di az di terrorismo politico nei territori delle ex colonie itali (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i m lati e invalidi in occasione di azioni singole e collettive ave fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi pe fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, per i mutilati ed in lidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesch delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla le 3 aprile 1958, n. 467; per i mutilati e invalidi della repubbl sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 ap 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria non da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1 n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e d a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 d tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni, i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1 n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orf e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richie per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo d Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

D) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti dovranno pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso di diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero, del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le prove facoltative prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dallo impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma da apporsi in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera o delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di giorni cinque, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, EUR, piano terra, stanza n. 29, nei giorni 8 e 9 marzo 1973 con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, divisione V, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sara restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta;

a) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria, all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo;

c) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) certificato geneale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli impiegati invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre a una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità laborativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro;

h) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di ingegneri di 2ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengono dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, gli ingegneri di 2ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1972

Il Ministro: VALSECCHI

PROGRAMMA D'ESAME

1ª *Prova scritta*:

a) Provvista e distribuzione dell'acqua potabile: requisiti igienici e criteri di potabilità delle acque destinate all'uso potabile. Fabbisogno di acqua potabile. Raccolta, conservazione e distribuzione delle acque meteoriche. Provvista delle acque superficiali. Captazione delle sorgenti. Captazione di falde. Direttive igieniche per la captazione e protezione delle acque destinate all'uso potabile. Trattamenti di potabilizzazione e di correzione delle acque. Dissalazione: principi fondamentali. Schemi e calcoli idraulici degli acquedotti esterni e delle reti idriche di distribuzione interna. Condotte di adduzione. Giunti. Pezzi speciali e apparecchi. Opere d'arte. Serbatoi. Distribuzione dell'acqua.

b) Raccolta, eliminazione, impiego e depurazione delle acque usate e pluviali: sistemi di fognature e loro valore igienico. Studio della rete fognante. Tipi di spechi. Calcolo delle portate fecali e delle portate massime pluviali. Calcolo delle reti fognanti. Costruzione delle fogne e relative opere d'arte. Lavaggio e ventilazione delle fogne. Fognatura domestica. Impianti di sollevamento. Caratteristiche delle acque di rifiuto e problemi igienici inerenti al loro smaltimento. Diluizione. Finalità e tipi di trattamento. Impianti di trattamento dei liquami e loro calcolo: trattamenti primari, secondari e terziari. Trattamento dei fanghi. Disinfezione. Depurazione delle acque di rifiuto industriale. Manutenzione, controllo, costi di installazione e di esercizio degli impianti epurativi. Smaltimento dei liquami delle case isolate e dai piccoli agglomerati.

2ª *Prova scritta*:

Impostazione progettuale di larga massima di un'opera nel campo dell'ingegneria sanitaria (edilizia ospedaliera mercati macelli cimiteri piscine scuole).

Colloquio:

a) Gli argomenti delle prove scritte.

b) Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

c) Composizione dell'aria e fattori fisici dell'ambiente in rapporto alla salute dell'uomo. Inquinamento atmosferico. Illuminazione, ventilazione, riscaldamento e condizionamento degli ambienti.

d) Elementi di fisica nucleare. Rischi connessi con l'impiego delle radiazioni ionizzanti e relativa protezione. Dosimetria.

e) Il terreno nei suoi rapporti con l'igiene.

f) Sistemazione dell'ambiente urbano. Generalità sui regolamenti edilizi e di igiene.

g) Carattere degli edifici con particolare riguardo alla tecnica e all'igiene degli edifici ospedalieri e scolastici, ai mercati, ai piccoli e grandi macelli, agli impianti sportivi e ai cimiteri.

h) Ordinamento e compiti del Ministero della sanità. Elementi di legislazione sanitaria con particolare riferimento alla igiene del suolo e dell'abitato, all'approvvigionamento idrico e all'inquinamento atmosferico.

i) Prova facoltativa di lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Roma, addì 10 aprile 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1972
Registro n. 11, *foglio n.* 236

Schema di domanda

Al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . .
nato a (provincia di .) il
residente in (provincia di .) via
. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in conseguito presso l'Università di in data .,

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito o rilasciato presso l'Università di (o dall'Università di .) in data .,

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini), la sua posizione è la seguente .,

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni in qualità di ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione in qualità di .,

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

11) intende sostenere le seguenti prove orali facoltative fra quelle indicate nel programma di esame

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo

Data

Firma

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(12720)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quattro posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di addetto agli impianti per la pulitura dei metalli mediante acidi o abrasivi.

Il supplemento straordinario al n. 11 del Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1972 pubblica il decreto ministeriale 27 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1972, *registro n. 36 Tesoro, foglio n. 208*, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a quattro posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di addetto agli impianti per la pulitura dei metalli mediante acidi o abrasivi, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1971.

(12812)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 911 in data 3 maggio 1972 con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1968;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la condotta medica consorziale Pradleves-Monterosso Grana-Castelmagno;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Ariè Marcello;

Visto il testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ariè Marcello, nato il 31 luglio 1921 a Sofia (Bulgaria), è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Pradleves-Monterosso Grana-Castelmagno.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Pradleves, capo consorzio, il sindaco del predetto comune provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 28 novembre 1972

Il medico provinciale: DE LELLIS

(12823)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.